

Legge 23 febbraio 2024 n. 18, di conversione del DL n. 215/23 “Milleproroghe”

Nota di approfondimento

Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale

Direzione Studi e Ricerche

Marzo 2024

INDICE

Legge 24 Febbraio 2024, N. 18 – Cd. “Milleproroghe”. Nota di Approfondimento.....	2
Art. 1, comma 3, lett. a) – Proroga di termini per assunzioni nelle Pubbliche amministrazioni.....	5
Art. 1, comma 4 – Proroga di termini per assunzioni presso Amministrazioni dello Stato.....	6
Art. 1, commi 6 e 6-bis – Convenzioni relative a lavoratori socialmente utili e assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità	6
Art. 3, comma 4-bis - Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.....	7
Art. 3, comma 6 – Notifica atti di recupero.....	7
Art. 5, comma 2, lett. a) - Procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze	7
Art. 6, comma 3 - Esami di Stato per l’abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali	8
Art. 6, comma 4 – Assegni di ricerca	8
Art. 6, comma 8 - Reclutamento dei docenti AFAM a tempo indeterminato	8
Art. 9, commi 1-2 - Proroga misure a favore di imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino - Fondo Legge n. 394/1981	9
Art. 13, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater - Esenzioni ai fini IRPEF redditi dominicali e agrari	9
Art. 14, commi 2-bis a 2-quinquies – Disposizioni relative al lavoro sportivo	10
Art. 15 - Proroga dell’attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni	10
Art. 18, comma 4 – Assegno di inclusione.....	11
Art. 18, comma 4-bis - Contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato.....	11
Art. 18, commi da 4-ter a 4-quinquies - Incentivi per l’assunzione di persone con disabilità	12



Legge 24 Febbraio 2024, N. 18 – Cd. “Milleproroghe”.

Nota di Approfondimento

La Legge 24 febbraio 2024, n. 18 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, rispettando così il termine ultimo per la conversione in Legge del cd. DL “Milleproroghe”. L'esame in sede referente è stato affrontato dalla I Commissione (Affari costituzionali) e dalla V Commissione (Bilancio), ed avviato nella seduta dell'11 gennaio 2024, per concludersi il successivo 14 febbraio. Il testo è stato così trasmesso alla Camera dei Deputati per essere approvato il 19 febbraio e quindi trasmesso “blindato” al Senato per l'approvazione definitiva, avvenuta con 93 voti a favore, 61 contrari e un astenuto, tramite la questione di fiducia.

L'esigenza di predisporre una Nota di approfondimento alla Legge di cui si tratta deriva dalla necessità di illustrare, in modo chiaro e sintetico, le proroghe di termini legislativi in materia di lavoro, crescita economica e Pubblica amministrazione. Il provvedimento reca, infatti, una serie di rinvii temporali a disposizioni altrimenti in scadenza, nonché alcune misure organizzative relative a diverse amministrazioni, affrontando così con un unico atto una serie di termini che altrimenti avrebbero dovuti essere trattati e risolti separatamente, nonché evitando eventuali “vuoti normativi”.

Quali sono, quindi, le origini di questo dispositivo? Una parte della letteratura sottolinea l'adozione, già dall'ultimo decennio del secolo scorso, di decreti ripetutamente reiterati con contenuto sostanzialmente identico, allo scopo di procrastinare nel tempo disposizioni che altrimenti sarebbero scadute. Tuttavia, la sentenza della Corte Costituzionale n. 360/96 evidenzia che tale modalità è in contrasto sia con il requisito dell'urgenza che con il carattere della provvisorietà richiesti dall'art. 77 della Costituzione per l'adozione, da parte del Governo, di un atto con forza di legge “determinando anche una surrettizia sostituzione del Decreto Legge alla Legge ordinaria”¹. La Suprema Corte ritiene, infatti, che la disciplina della decretazione da parte dell'Esecutivo presuppone che le Camere convertano l'atto in Legge entro 60 giorni, pena la perdita retroattiva di efficacia, senza che il Governo abbia la possibilità di invocare proroghe o il Parlamento di provvedere a una conversione tardiva. Allo stesso tempo per la Corte risulta legittimo ripresentare Decreti non convertiti sullo stesso oggetto solo se fondati su nuovi presupposti o se caratterizzati da contenuti in gran parte diversi, ovvero presupposti giustificativi nuovi di natura “straordinaria”.

¹ Sentenza Corte Costituzionale 17 ottobre 1996, n. 360



Altri collocano la nascita dei Milleproroghe all’emanazione del Decreto Legge n. 1 del 1992² che ha procrastinato i termini di una serie di provvedimenti normativi. Va poi osservato che in nessuno dei principali Paesi europei esiste un istituto simile al nostro Milleproroghe, per spessore e ripetitività costante, sebbene non manchino dispositivi contenenti alcuni rinvii³.

Rimandando l’approfondimento dei singoli articoli alla successiva sezione della presente Nota, di seguito alcune delle disposizioni previste dal dettato normativo⁴. La presente Nota approfondisce quelle in materia di **lavoro**, tra le quali si segnalano l’estensione (art. 14, commi da 2-bis a 2-quinquies) al 31 marzo 2024 il termine entro il quale, relativamente a taluni soggetti, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, le comunicazioni al Centro per l’impiego e all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023. Inoltre, si differisce dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale alcune figure professionali operanti in ambito dilettantistico, già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento. Dal 2024 (art. 18, comma 4) sono poi destinate risorse pari a 5 milioni di euro al finanziamento dell’attività dei patronati prevista nell’ambito delle nuove misure “Assegno di inclusione” (AdI) e “Supporto per la formazione e lavoro” (SFL). Si tratta di stanziamenti già previsti per l’attività dei medesimi patronati nell’ambito del Reddito e della Pensione di cittadinanza (RdC - PdC). È quindi disposta (art. 18 comma 4-bis) la proroga dal 30 aprile 2024 al 31 dicembre 2024 del termine entro cui devono essere stipulati gli atti tra datore di lavoro e dipendente che individuano le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva in presenza delle quali è possibile prorogare un contratto a termine oltre la durata di 12 mesi, fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi. Viene differito al 30 settembre 2024 (art. 18 comma 4-quater) il termine entro cui gli Enti del Terzo settore devono assumere a tempo indeterminato persone con disabilità al fine di fruire del relativo incentivo previsto dalla normativa vigente per tali assunzioni. Va infine evidenziato il termine, al 31 marzo 2024, della disciplina derogatoria inerente il lavoro agile (cd. “*smart-working*”), per i lavoratori fragili e per i nuclei familiari con figli al di sotto dei 14 anni. Tale termine era stato da ultimo prorogato dal Decreto Legge n. 145/2023⁵. Si rientra così nella fattispecie prevista dall’art. 18 della Legge n. 81/17⁶ che

² Decreto Legge 2 gennaio 1992, n. 1 “Differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari”, decaduto per mancata conversione in Legge ma con effetti fatti salvi dalla Legge 13 luglio 1995, n. 295 “Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa”.

³ “Il Decreto Milleproroghe: necessità o imprevidenza?”, Università Cattolica del Sacro Cuore, febbraio 2021.

⁴ Per approfondimenti, si veda il documento “Provvedimento DL n. 215/23 – Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”. Camera dei Deputati – Servizio Studi XIX Legislatura, Volume I e II, 20 febbraio 2024.

⁵ Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, nella Legge 15 dicembre 2023, n. 191.

⁶ Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. Art. 18 “... allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, è promosso il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

prevede la necessità dell'accordo tra le parti per il ricorso a tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

In materia di **affari sociali** (art. 4, comma 5) è stabilita un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni che consentono alle Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale di procedere, in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle Pubbliche Amministrazioni e di riduzione dei costi amministrativi, al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. All'art. 4, comma 6 è disposta la proroga al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria che consente il conferimento, da parte degli Enti ed Aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, compresi gli operatori socio-sanitari.

Per quanto concerne il comparto dell'**agricoltura**, la norma (art. 13, commi da 3-bis a 3-quater) proroga agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, introducendo alcune limitazioni. In particolare, si prevede che per gli anni 2024 e 2025 i suddetti redditi posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: a) fino a 10 mila euro per lo 0%; b) oltre 10 mila euro e fino a 15 mila euro al 50%; c) oltre 15 mila euro, al 100%.

Circa i provvedimenti in favore delle **imprese e per la crescita economica**, è disposta la proroga al 30 giugno 2024 dell'operatività delle misure straordinarie a valere sul Fondo istituito presso il Mediocredito centrale in favore delle imprese esportatrici colpite dagli effetti del conflitto in Ucraina (art. 9, commi 1-2). Viene quindi prorogato (art. 3, comma 4-bis) al 31 dicembre 2024 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla Legge di Bilancio 2018⁷, nonché la proroga di un anno dei termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti "*de minimis*" per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi (art. 3, comma 6). Da ultimo (art. 17-ter) la proroga circa l'operatività di alcune esenzioni fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all'interno della "Zona franca" istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza di tale evento.

In materia di **istruzione, Università e ricerca**, la proroga (art. 5, comma 2, lett. a) agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 della disciplina delle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle stesse per il personale docente ed educativo. Inoltre (art. 5, comma 3-bis) si prevede che le graduatorie a esaurimento, a decorrere dal 2024/2025, e quelle per le supplenze siano aggiornate con cadenza biennale, anziché triennale. L'art. 6, comma 3, dispone la proroga al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria relativa alla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni (esami successivi al conseguimento del diploma di laurea) e di altri esami professionali. È inoltre prorogato al 31 luglio

⁷ Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

2024 il termine entro il quale le Università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022 (art. 6, comma 4). Viene inoltre consentito (art. 6, comma 8) alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) di reclutare, anche per l'annualità 2024/2025 e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni.

Per quanto riguarda la **Pubblica Amministrazione**, la norma (art. 1, comma 3, lett. a) proroga al 31 dicembre 2024 il termine temporale per le assunzioni da parte delle PP.AA. derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni dal 2013 al 2022. Sono inoltre autorizzati (art. 1, comma 3-bis, lett. a) gli Enti locali della Calabria a bandire procedure selettive per l'accesso a contratti a termine (anche part-time di 18 ore settimanali e di durata pari a 18 mesi), in deroga ai limiti di spesa, per il personale a tempo determinato posti dalla normativa vigente. A tali contratti sono ammessi in via prioritaria i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga e già utilizzati dalle medesime amministrazioni. È quindi prorogato al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 4) il termine per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato presso le Amministrazioni dello Stato, tramite il Fondo previsto dalla Legge di Bilancio 2017 e destinato, tra l'altro, a finanziare gli inserimenti lavorativi nella P.A., in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. In materia di lavoratori socialmente utili (LSU), sono prorogate al 30 giugno 2024 (art. 1, commi 6 e 6-bis) alcune convenzioni relative a tali lavoratori, nonché differiti al 31 dicembre 2024 i termini entro i quali i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità possono essere assunti da parte della PA già utilizzatrice, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali.

Per l'esame esaustivo della Legge di conversione del DL "Milleproroghe" è possibile consultare i dossier predisposti dal Servizio studi della Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, consultati per la redazione della presente Nota⁸. Di seguito uno specifico approfondimento alle disposizioni in materia di mercato del lavoro, crescita economica e Pubblica Amministrazione. Come nota metodologica e nell'ottica di una più agevole fruibilità del testo, è stato scelto di riportare per intero l'oggetto degli articoli che dispongono le proroghe, nell'ambito della Legge di cui si tratta.

Art. 1, comma 3, lett. a) – Proroga di termini per assunzioni nelle Pubbliche amministrazioni

Apportate modifiche all'art. 1 del DL n. 192/14⁹, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 11/15, in materia di autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni precedenti. Nello specifico, le parole "2021" sono sostituite dalle seguenti "2021 e 2022" e le parole "31 dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

⁸ Cfr. Nota 4.

⁹ Decreto Legge 31 dicembre 2014, convertito, con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2015, n. 11 "proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

Osservazioni: prorogati dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 i termini per le possibilità di **assunzioni**, da parte di Pubbliche Amministrazioni, conseguenti da cessazioni dall'impiego occorse negli anni 2013-2022. Restando comunque fermi i limiti quantitativi, le proroghe riguardano sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 1, comma 4 – Proroga di termini per assunzioni presso Amministrazioni dello Stato

Il termine per procedere alle assunzioni autorizzate a tempo indeterminato, a valere su un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è fissato al 31 dicembre 2024.

Osservazioni: prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per procedere ad **assunzioni a tempo indeterminato** presso le Amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo dalla Legge di bilancio 2017 e autorizzate con apposito Decreto ministeriale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Art. 1, commi 6 e 6-bis – Convenzioni relative a lavoratori socialmente utili e assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità

Le convenzioni stipulate per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili (LSU) sono prorogate al 30 giugno 2024 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al fine di semplificare le assunzioni di LSU e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le Amministrazioni pubbliche utilizzatrici possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga alla dotazione organica, fino al 31 dicembre 2024 in qualità di lavoratori sovranumerari, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

I lavoratori inseriti nell'elenco regionale della Regione siciliana, in possesso di specifici requisiti, possono essere assunti dagli Enti locali utilizzatori a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili.

Osservazioni: prevista la proroga al 30 giugno 2024 per la stipula di alcune **convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili**, disposte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia al fine di garantire il pagamento dei sussidi, nonché l'attuazione di misure di politica attiva per il lavoro in favore dei LSU alla "platea storica"¹⁰. Inoltre, è prorogato al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale i **soggetti già impegnati** in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti, da parte della Pubblica Amministrazione già utilizzatrice, in deroga ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente. Si tratta di assunzioni a tempo indeterminato in deroga, nel rispetto del limite delle risorse finanziarie destinate a tal fine, per le Regioni Basilicata, Campania, Calabria e Puglia. Viene infine

¹⁰ I lavoratori socialmente utili si riconducono a tre principali categorie: la "platea storica" finanziata con le risorse statali del Fondo Sociale Occupazione e Formazione; la categoria degli "autofinanziati" sostenuta con risorse proprie degli Enti presso cui si svolgono le attività (es. Comuni, Regioni, etc.); la categoria dei lavoratori, percettori di sostegni al reddito, utilizzati da Pubbliche Amministrazioni in attività socialmente utili per la durata delle prestazioni godute (fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

introdotta la possibilità di stabilizzazione, da parte degli enti locali della **Regione siciliana**, degli LSU e LPU già inseriti nell'elenco della stessa Regione.

Art. 3, comma 4-bis - Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI

Apportate modifiche alla Legge di Bilancio 2018, in materia di credito di imposta per le PMI. Nello specifico, alle piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500 mila euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024, per la predetta finalità.

Osservazioni: prorogato al 31 dicembre 2024 il credito d'imposta per le **spese di consulenza** relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI). Si tratta di una misura per potenziare strumenti destinati alla concessione di finanziamenti al settore produttivo, in aggiunta a quelli del credito bancario.

Art. 3, comma 6 – Notifica atti di recupero

I termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato "de minimis" non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc.

Osservazioni: il comma **proroga di un anno** i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti "de minimis" automatici e semiautomatici. La normativa vigente prevede, infatti, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi (salve alcune eccezioni), il ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate ad uno specifico atto di recupero motivato da notificare al contribuente, atto prorogato di un anno dalla Legge di cui si tratta.

Art. 5, comma 2, lett. a) - Procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze

Sono apportate modifiche al DL n. 22/20, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 41/20¹¹. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie e quelle di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a

¹¹ Legge 6 giugno 2020, n. 41 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato".

supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026.

Osservazioni: prorogata agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 la definizione, con ordinanze del Ministro dell'Istruzione e del Merito, della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo.

Art. 6, comma 3 - Esami di Stato per l'abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali

Il termine relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di talune professioni è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione non si applica ad alcune professioni indicate dalla Legge nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti.

Osservazioni: l'articolo novella l'art. 6 del DL n. 228/21¹² (cd. Milleproroghe 2022) prorogando al 31 dicembre 2024 la normativa transitoria relativa alla possibilità di svolgimento, secondo modalità particolari, degli **esami di Stato** per l'abilitazione ad alcune professioni (esami successivi al conseguimento del diploma di laurea) e di altri esami professionali. La proroga riguarda tutte le professioni per le quali il **MIUR** indice le sessioni di esame di Stato per la relativa abilitazione, semplificando così le modalità di svolgimento degli esami e l'organizzazione degli stessi da parte dei singoli atenei.

Art. 6, comma 4 – Assegni di ricerca

Apportate modifiche all'art. 14 del DL n. 36/22¹³. Fino al 31 luglio 2024, limitatamente alle risorse già programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca, possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca entro specifici termini.

Osservazioni: prorogato al 31 luglio 2024 il termine entro il quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare a **conferire assegni di ricerca** secondo la disciplina antecedente il 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 36/22).

Art. 6, comma 8 - Reclutamento dei docenti AFAM a tempo indeterminato

Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine,

¹² Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".

¹³ Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 giugno 2022, n. 79 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"



mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Osservazioni: viene consentita per le istituzioni AFAM la possibilità di reclutare, anche per l'anno accademico 2024/2025 **personale docente a tempo indeterminato**, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni, stabilendo inoltre l'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per i primi cinque anni.

Art. 9, commi 1-2 - Proroga misure a favore di imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino - Fondo Legge n. 394/1981

Alle domande di finanziamento per il sostegno a operazioni di patrimonializzazione, presentate da imprese che hanno realizzato, nei bilanci 2020 e 2021 depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 10% del fatturato estero complessivo aziendale, si applicano disposizioni agevolative fino al 30 giugno 2024. Le disponibilità del fondo ex DL n. 251/81¹⁴ possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici, considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera a seguito della crisi in atto in Ucraina, attraverso un cofinanziamento a fondo perduto non superiore al 40% dell'intervento complessivo di sostegno, fino al 30 giugno 2024.

Osservazioni: ulteriore proroga, al 30 giugno 2024, delle **misure straordinarie in favore di imprese** che esportano o hanno filiali in Ucraina, Russia o Bielorussia, tramite interventi agevolativi (cofinanziamenti/finanziamenti agevolati) per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Art. 13, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater - Esenzioni ai fini IRPEF redditi dominicali e agrari

È integrato l'art. 1, comma 44, della Legge di Bilancio 2017¹⁵ per quanto concerne le agevolazioni IRPEF in agricoltura. "Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- a) fino a 10.000 euro, 0%;
- b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50%;
- c) oltre 15.000 euro, 100%.

Il Fondo per l'attuazione della delega fiscale è incrementato di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.

¹⁴ Decreto Legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 1981, n. 394 "Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane"

¹⁵ Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

Osservazioni: prorogato agli anni 2024 e 2025 il regime agevolativo IRPEF dei redditi dominicali, in base di specifiche fasce reddituali. **Fino a 10 mila euro**, i predetti redditi sono totalmente esenti ai fini dell'imposta. Conseguentemente, causa minori entrate, viene incrementata la dotazione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale (in cui confluiscono le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della Legge delega per la riforma fiscale) di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.

Art. 14, commi 2-bis a 2-quinquies – Disposizioni relative al lavoro sportivo

In sede di prima applicazione, le comunicazioni al Centro per l'impiego, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro il 30 giugno 2024, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Osservazioni: prorogato al 31 marzo 2024 (senza incorrere in alcuna sanzione) il termine per le **comunicazioni** di natura pubblicistica inerenti agli incarichi e ai compensi per i direttori di gara operanti nell'area dilettantistica, **ai CPI**, nonché all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023. Viene inoltre differito al 30 giugno 2024 il termine entro il quale alcune figure professionali operanti in ambito dilettantistico, già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Art. 15 - Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

Sono apportate modifiche ai commi 795-797 della Legge di Bilancio 2023¹⁶, prevedendo che la Cabina di regia per la determinazione dei LEP predisponga, entro il 31 dicembre 2024, uno o più schemi di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Qualora le attività della Cabina di regia non si concludano entro il 31 dicembre 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, per il completamento delle attività non perfezionate.

Osservazioni: istituita dalla Legge di bilancio 2023, è prorogata al 31 dicembre 2024 l'attività della **Cabina di regia per il completamento delle attività istruttorie volte alla ricognizione e determinazione dei LEP** nelle materie suscettibili di autonomia differenziata, nonché è prorogato alla stessa data il termine di predisposizione di uno o più schemi di DPCM per la determinazione dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni standard nelle predette materie, pena il successivo

¹⁶ Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".

commissariamento della Cabina stessa. Le materie inerenti i LEP, di cui all'art. 116, comma 3, della Costituzione, sono suscettibili di attribuzione alle Regioni a statuto ordinario nell'ambito delle intese Stato-Regione volte all'attribuzione di forme di **autonomia differenziata** a queste ultime.

Art. 18, comma 4 – Assegno di inclusione

A decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse per il finanziamento delle attività per il Reddito e Pensione di cittadinanza, attraverso specifico Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro, sono destinate al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato, secondo le modalità ed i criteri di ripartizione definiti con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di cui si tratta.

Osservazioni: destinate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, al **finanziamento della attività dei patronati** prevista nell'ambito delle nuove misure di inclusione sociale e lavorative introdotte dal DL n. 48/23¹⁷ (ai fini della presentazione della domanda di assegno di inclusione e della successiva verifica periodica) le risorse ammontanti a cinque milioni di euro già previste dalla Legge di bilancio 2020, per l'attività degli istituti medesimi nell'ambito del Reddito e della Pensione di cittadinanza, soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Art. 18, comma 4-bis - Contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) nei casi previsti dai contratti collettivi;
- b) nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- c) c in sostituzione di altri lavoratori.

Osservazioni: l'articolo proroga dal 30 aprile 2024 al 31 dicembre 2024 la possibilità di stipulare **contratti a tempo determinato** nel settore privato (disciplinati dai DLgs n. 81/15¹⁸, in attuazione del "Jobs Act") anche "per **esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti**". Va sottolineato che il "Decreto Lavoro"¹⁹ ha demandato alla contrattazione collettiva l'onere di individuare le fattispecie che determinano la possibilità di ricorrere ad un contratto a tempo determinato di durata superiore ad un anno, ma comunque entro i 24 mesi. Per adeguare i contratti, nelle more della piena operatività del suddetto DL, alle Parti sociali è stato consentito di superare i 12 mesi a fronte di condizioni tra esse concordate. Poiché fino ad ora le Parti non hanno definito i casi per i quali sarebbe possibile la durata del CTD entro i 24 mesi, la norma in trattazione concede un'ulteriore proroga della "fase transitoria" a tutto il 2024, per la stipula di suddetti contratti con le causali sopra indicate.

¹⁷ Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 luglio 2023, n. 85 "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (cd. "Decreto Lavoro").

¹⁸ Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

¹⁹ Cfr. Nota 14.

Art. 18, commi da 4-ter a 4-quinquies - Incentivi per l'assunzione di persone con disabilità

Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli Enti del Terzo settore, delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della Legge n. 68/99²⁰, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

Osservazioni: modificata la disciplina prevista dal DL n. 48/23 che prevede un **incentivo all'assunzione**, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti **disabili** e di età inferiore a trentacinque anni. Nello specifico, è sostituito il termine iniziale del periodo entro il quale, al fine del beneficio in oggetto, le assunzioni possono essere o essere state effettuate, ponendo la decorrenza dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024 il termine finale entro cui devono essere effettuate le assunzioni.

²⁰ Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".